

N. R.G. 3979/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Mantova

Sezione Prima

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3979/2015 promossa da:
omissis

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato in data 8 ottobre/12 novembre 2015 la società D.... s.r.l. esponeva 1) che, in forza di scrittura privata di riconoscimento di credito datata 30-3-2007, era creditrice di L. P. della somma di € 288.772,00 ridottasi a € 227.219,05 per effetto di alcune compensazioni da essa operate, mentre, nonostante la consegna di numerosi assegni poi protestati, nulla era stato versato dal debitore; 2) che il P., con atto stipulato il 19-10-2010, aveva diviso i beni derivanti da comproprietà a seguito di acquisti e di successione ereditaria con parenti e che poi, con successivi atti del 19 ottobre, del 29 ottobre e del 14 dicembre del medesimo anno, egli aveva venduto tutti i cespiti di sua proprietà assegnatigli per effetto della divisione; 3) che tutti i comproprietari avevano promosso la divisione al fine di agevolare la dismissione dei cespiti di cui L. P. era proprietario, alterando così in via qualitativa a il proprio patrimonio e impedendo ai creditori di potersi soddisfare su quote di beni assegnati ai parenti, di valore più consistente rispetto a quelli assegnati a L. P. e di più agevole divisibilità in quote, quali i terreni agricoli: alla stregua di tali deduzioni la società istante chiedeva che venisse dichiarato inefficace l'atto di divisione del 19-10-2010 di cui al rogito notaio dott. O. A. n. 74518/20024 rep. registrato il

22-10-2010 e trascritto il 25-10-2010 e concernente i fabbricati e i terreni siti in Comune di C. e analiticamente descritti nell'atto introduttivo.

Si costituiva P. L. il quale sosteneva 4) che nel 2008 era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva immobiliare avente ad oggetto la quota di cui egli era comproprietario insieme con i fratelli D. e F.; 5) che i suoi beni erano gravati da cinque iscrizioni ipotecarie anche giudiziali; 6) che egli, pensionato, aveva ritenuto di risolvere la propria esposizione debitoria cedendo la propria quota a terzi, onde reperire le risorse per fare fronte ai debiti maturati; 7) che, raggiunto un accordo con i due fratelli, si era provveduto a dividere il compendio immobiliare, atto cui parteciparono anche le figlie S. e V. quali eredi della madre P. L., premorta, contitolare dei beni in quanto ad egli sposata in regime di comunione legale; 8) che egli, contestualmente, aveva ceduto parte del compendio immobiliare a G. M. al fine di ottenere la provvista necessaria per definire le pendenze e ottenere la cancellazione delle formalità ipotecarie e l'estinzione della procedura esecutiva, tanto che all'atto di compravendita in questione avevano preso parte tutti i creditori ipotecari e chirografari intervenuti nella procedura esecutiva i quali avevano rilasciato assenso alla cancellazione delle formalità ipotecaria e alla estinzione della procedura esecutiva; 9) che egli, con atti successivi, aveva venduto a terzi i terreni residuati e ubicati a R. e a S.; 10) che la società istante, benché munita di titolo (se non altro sulla base di assegni protestati) non aveva avviato alcuna azione di recupero del credito; 11) che egli intendeva disconoscere la conformità alla copia, il contenuto e anche la sottoscrizione del documento allegato da controparte (peraltro mancante dell'allegato di cui era fatta menzione) e qualificato come riconoscimento di debito; 12) che egli intendeva disconoscere anche la conformità della copia degli assegni depositati rispetto all'originale; 13) che non sussisteva alcuna prova che egli avesse trattenuto somme di spettanza della società istante e a lui consegnate da clienti della stessa;

14) che egli aveva svolto attività di procacciatore d'affari per la società istante maturando provvigioni, mai corrisposte, per circa € 70.000,00; 15) che intendeva eccepire la compensazione di tale suo credito con quello portato dai due assegni bancari protestati e allegati in copia da controparte per un controvalore pari a € 73.000,00; 16) che, in ogni caso, eventuali interessi spettanti a controparte non potevano essere calcolati secondo i criteri previsti dal d. lgs. 231/2002; 17) che non sussistevano i presupposti per l'operatività della norma di cui all'art. 2901 c.c. in quanto non era provata in capo alla società istante la qualità di creditore, l'atto di divisione aveva carattere neutrale essendo destinata a trasformare la quota indivisa in assegno immobiliare spettante a ciascuno dei dividendi, non producendo alterazione patrimoniale in danno dei creditori ed essendo stato posto in essere allo scopo di consentire il pagamento dei creditori che già avevano instaurato la procedura esecutiva, non sussisteva prova circa la consapevolezza da parte dei dividendi di recare pregiudizio al creditore D. ... s.r.l., i singoli assegni erano di valore equivalente, la maggior parte degli altri creditori erano ipotecari sicché la possibilità di ottenere soddisfacimento del proprio credito era di fatto insussistente, la assegnazione aveva anche tenuto conto della preesistente occupazione dei fabbricati da parte di ciascun nucleo familiare: alla stregua di tali deduzioni la difesa del convenuto chiedeva che venisse disposta la sospensione del giudizio in attesa che venisse definito quello già radicato avanti a questo Tribunale, rubricato al n. 3200/15 e volto ad accertare il presunto credito della società istante e, nel merito, il rigetto della domanda oltre alla condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..

Si costituivano S. P., V. P. e F. P. i quali prospettavano difese del tutto analoghe a quelle avanzate da L. P. e formulavano conclusioni del tutto identiche rispetto a quelle da lui assunte.

Si costituiva anche D. P. il quale formulava considerazioni analoghe a

quelle svolte da L. P. e sopra riportate evidenziando che l'aver precedentemente proposto il giudizio di accertamento del proprio credito con la richiesta di revoca del successivo atto di disposizione dei beni assegnati a L. P. in favore del G., implicava rinuncia a impugnare l'atto di divisione presupposto, che L. P. era titolare di una poco appetibile quota di 4/18 su immobili gravata da plurime ipoteche volontarie, giudiziali e legali e soggetta, da oltre due anni, ad espropriazione forzata avanti al Tribunale di Mantova e che non corrispondeva al vero che agli altri condividenti fossero stati assegnati beni di valore più consistente rispetto a quelli assegnati a L. P.: alla stregua di tali indicazioni la difesa di tale convenuto chiedeva il rigetto della domanda e la condanna della società attrice ex art. 96 c.p.c..

Assunta la prova orale nei limiti ammessi e rigettata ogni altra istanza istruttoria, la causa veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.

La domanda non è fondata e deve essere rigettata.

In primo luogo va ribadito il giudizio negativo già espresso nel corso dell'istruttoria in ordine all'ammissione degli ulteriori capitoli di prova orale dedotti dalla società istante, dalla difesa di P. L. e da quella di S. P., V. P. e F. P. e per il cui ingresso tali parti hanno insistito in sede di precisazione delle conclusioni, atteso che i capitoli formulati sono superflui ed essendo comunque stati acquisiti sufficienti elementi per la decisione.

Va poi osservato che non può disporsi la sospensione del presente procedimento in attesa di definizione di quello n. 3200/15 R.G. proposto avanti a questo Tribunale e in cui la società D.... s.r.l. ha chiesto, fra l'altro, che venga accertato il proprio credito nei confronti di L. P. in quanto tale controversia non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria (cfr., ex multis, Cass. 1-6-2007 n. 12849), essendo sufficiente che una semplice

aspettativa di credito che non sia prima facie pretestuosa e che possa valutarsi come probabile (cfr. Cass. 10-2-2016 n. 2673; Cass. 12-7-2013 n. 17257 Cass. 7-10-2008 n. 24757).

In ordine alla sussistenza del credito in capo alla società D.... s.r.l., va osservato che la scrittura di riconoscimento di debito datata 30-3-2007 è stata tempestivamente disconosciuta dal P., che la società attrice non ha prodotto nei termini di cui all'art. 183 c.p.c. l'originale sicché nessuna verifica è possibile effettuare in ordine alla genuinità della sottoscrizione del preteso debitore figurante in calce (cfr. Cass. 14-5-2004 n. 9202; Cass. 27-7-2000 n. 9869; Cass. 19-10-1999 n. 11739). Va aggiunto che non è stata fornita prova di natura diversa circa l'effettiva formazione dell'atto di riconoscimento di debito in questione: da ciò consegue che non può attribuirsi alcuna valenza probatoria alla scrittura del 30-3-2007.

Quanto invece alle somme portate dagli assegni bancari allegati (tratti su Credem s.p.a. ed emessi il 27-5-2007 e il 8-7-2007 e di cui ai numeri, rispettivamente, 0229139431-01 e 0229136199-01) di cui il P. si è limitato a disconoscere la conformità all'originale delle copie prodotte agli atti, deve ritenersi che gli stessi corrispondano agli originali atteso che risultano essere stati entrambi protestati (per mancanza di fondi) laddove nessuna contestazione è stata sollevata con riguardo all'atto di protesto redatto da pubblico ufficiale sicché deve presumersi la loro conformità agli originali (cfr. Cass. 20-8-2015 n. 16998; Cass. 13-6-2014 n. 13425; Cass. 21-11-2011 n. 24456).

Da ciò consegue che D.... s.r.l. deve ritenersi creditrice del P. della somma di € 73.121,98 (40.000+60,99+33.000+60,99) cui debbono aggiungersi gli interessi (sul capitale di € 73.000) calcolati ex art. 5 del d. lgs 231/2000 (trattandosi di un rapporto intervenuto, per come risulta dalle allegazioni delle parti, fra una società commerciale e un libero professionista, avendo operato il P. quale procacciatore d'affari) dalla

data del protesto dei predetti titoli sino al saldo definitivo.

Nel merito va osservato che l'esperibilità del rimedio di cui all'art. 2901 c.c. è ammessa anche in relazione ai negozi di natura dichiarativa, stante l'ampia dizione utilizzata dall'art. 2901 che fa riferimento agli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle ragioni del creditore (cfr. Corte Conti sez. Puglia 3-12-2008 n. 936; Trib. Messina, 11-10-2004; App. Milano 3-2-1999 in Foro It., 2000,I,2980; Trib. Roma, 22-3-1994 in Giur. It., 1995,I,2,128; per riferimenti si vedano anche Cass. 28-9-2015 n. 19129; Cass. 12-4-2006 n. 8516 e Cass. 30-3-1971 n. 909 in tema di scioglimento di comunione fra coniugi), dovendosi annoverare l'atto di divisione fra gli atti di disposizione del patrimonio sia pure di contenuto neutro nel senso che esso non può annoverarsi né tra gli atti di natura onerosa (il sacrificio di ciascun dividente non viene effettuato in vista della rinuncia degli altri e, quindi, quale corrispettivo bensì in funzione del risultato utile comune costituito dalla attribuzione a ciascun dividente della proprietà esclusiva di una parte dei beni in comunione) né fra quelli di natura gratuita (atteso che il dividente non subisce una perdita economica ma consegue un'utilità costituita dalla proprietà esclusiva su una porzione del bene diviso), da ciò derivando che la fattispecie in questione deve ritenersi regolata dalla sola disposizione di cui all'art. 2901 co. 1 n. 1 c.c. che disciplina, in generale, tutti gli atti non classificabili come onerosi, risultando quindi irrilevante la scientia damni delle altre parti negoziali.

Premesso che l'aver chiesto, con autonomo giudizio, la revoca dell'atto di disposizione dei beni assegnati a L. P. in favore del G. per effetto della divisione, non può valutarsi come implicita rinuncia a impugnare l'atto di divisione presupposto se non altro perché tale giudizio non è ancora stato definito, deve ritenersi che, in considerazione del risultato della composizione del patrimonio risultante dalla divisione dei beni, non sussista alcun pregiudizio arrecato dall'atto di disposizione alla garanzia

generica offerta dal patrimonio del P. in quanto non è stata data prova che l'attribuzione delle porzioni fra i condividenti sia avvenuta con modalità tali da avvantaggiare gli altri condividenti a detrimento di L. P. e che, pertanto, l'atto in questione possa compromettere le ragioni creditorie, rendendo più incerta o difficile la soddisfazione del credito, essendosi l'istante limitata ad asserzioni caratterizzate dal richiamo del dato normativo e, quindi, di per sé generiche, senza fornire sul punto la dimostrazione anche di un semplice pericolo di danno.

In particolare va notato che P. L. era comproprietario della quota (indivisa) di 4/18 dei cespiti comuni e, quindi, di una quota minoritaria e ben difficilmente alienabile (mentre, per effetto della divisione, egli ha potuto ottenere l'assegnazione di un cespite in proprietà esclusiva) e che il valore dei beni assegnati (terreni e fabbricati) corrisponde alla quota di diritto spettante a ciascun condividente.

Infine vanno rigettate le domande avanzate dai convenuti ai sensi dell'art. 96 c.p.c. non essendovi prova che la società attrice abbia agito con dolo o colpa grave.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta la domanda;
- condanna la società attrice a rimborsare ai convenuti le spese di lite che si liquidano in favore di L. P. in € 13.430,00 per onorari, in favore di D. P. in € 31,62 per spese e in € 13.430,00 per onorari ed infine in favore di S. P., V. P. e F. P. parimenti in € 13.430,00 per onorari, oltre, per ciascuna parte convenuta, al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge.